CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.113

OGGETTO:

Festa di Borgo Taggia 2019. Autorizzazione dell'evento ed erogazione di contributo economico al Comitato Borgo Taggia

L'anno **duemiladiciannove** addì **sette** del mese di **agosto** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. GHIO Roberto	Assessore	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Sì
4. FOGLIATO Rosella	Assessore	Sì
5. MAGGIO Francesco	Assessore	Giust.
6. POLLONE Lidia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		5
Totale Assenti:		1

Con la partecipazione del Segretario Generale **FASANO dott.ssa Laura**, la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Festa di Borgo Taggia 2019. Autorizzazione dell'evento ed erogazione di contributo economico al Comitato Borgo Taggia**

Preso atto che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento (RG/008 Ed.2 Rev 2);

Esaminata la richiesta del 24/7/2019 prot. n. 9087 con la quale la signora Manuela Migliore, legale rappresentante del "Comitato Borgo Taggia" ha chiesto un contributo economico per l'organizzazione della nona Festa del Borgo Taggia, che si terrà nei giorni 14 e 15 settembre 2019;

In tale istanza, così come da programma delle attività in essa indicate, sono evidenziate le seguenti richieste:

- l'utilizzo del Palazzetto dello Sport "A.Pininfarina" di Via Brignole n. 34;
- un contributo economico;
- utilizzo di attrezzature comunali (sedie, tavoli transenne);
- l'utilizzo del Parchetto di Via Brignole per attività di lettura in collaborazione con la Biblioteca Civica, per le quali si rendono necessari il taglio dell'erba e la pulizia dell'area.

Gli obiettivi di tale manifestazione sono i seguenti:

- Rivitalizzare le tradizioni del Borgo Taggia;

- Mantenere e conservare la Chiesetta Madonna della Neve;

- Proporre attività di animazione per i bambini del Borgo valorizzando l'uso del giardino pubblico "Parchetto" attraverso la lettura collettiva e la pubblicizzazione dell'iniziativa inaugurata lo scorso anno che prevede la presenza di una casetta per attività Scambialibro o Book sharing per tutte le età, in collaborazione con la Biblioteca Civica;

- Tutelare il patrimonio pubblico svolgendo il ruolo di custodi del suddetto Parchetto per le aperture e le chiusure;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- Favorire le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago a favore della popolazione della borgata e santenese mediante momenti di festa e di celebrazione delle tradizioni religiose;

Le modalità di realizzazione della Festa di Borgo Taggia 2019 sono le seguenti:

- 14 settembre alle ore 19.30 cena di condivisione e proiezione immagini Palio dei Borghi presso il Palazzetto dello Sport di via Brignole 34;
- 15 settembre: S. Messa presso la chiesetta Madonna della Neve;
- 15 settembre: letture per i più piccoli presso il Parchetto;

Gli oneri a carico del Comitato Borgo Taggia risultano essere:

- La richiesta ed il conseguimento dei necessari permessi, autorizzazioni, nullaosta rilasciati dalle Autorità Competenti in materia igienico sanitaria e di polizia amministrativa (T.U.L.P.S.);
- La comunicazione del nominativo di un responsabile per l'intera durata della manifestazione;
- L'allestimento, disallestimento e riconsegna di tutte le strutture comunali concesse in comodato;
- Il pagamento dei diritti SIAE;

Atteso che il Comitato risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinatario di contributi, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 e n. 56 del 12 dicembre 2005;

Considerato che la manifestazione è di carattere religioso e folcloristico e che l'impegno personale dei volontari deve necessariamente essere supportato per la sua realizzazione anche dall'intervento economico del Comune, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di erogare un contributo di €. 500,00, a favore del Comitato Borgo Taggia, finalizzato all'organizzazione dei festeggiamenti.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Riscontrato che sussistono le ragioni di pubblico interesse che legittimano l'assegnazione del contributo in quanto, l'Associazione svolge senza fini di lucro, attività che:

- contribuiscono alla conservazione delle tradizioni locali;
- creano opportunità di aggregazione, ricreazione e svago a favore dei cittadini;
- favoriscono la partecipazione alla vita sociale della comunità santenese tramite attività gratuite di intrattenimento (spettacoli musicali, balli occitani, giochi per bambini);

Dato atto che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che "*le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa* ".

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: "*I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto".*

Riscontrato che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell' erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

"In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.

Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.
Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.
In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".
Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo *la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.*

Visto altresì l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che "l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute".

Esaminata la legislazione in materia di volontariato:

- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Legge Regione Piemonte n. 38/1994 "Valorizzazione e promozione del volontariato";

Visto il Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di agevolazioni approvato con deliberazione consiliare n. 31 in data 21 marzo 2003 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese, si propone che la Giunta Comunale;

D E L I B E R I

quanto segue:

CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

1. di concedere al Comitato *"Borgo Taggia*" – referenti Sig.ra Manuela Migliore e sig. Dario Zangirolami - per le manifestazioni in oggetto i seguenti usi:

   - utilizzo gratuito del Palazzetto dello Sport sito in via Brignole, 34;
   - utilizzo gratuito del suolo pubblico;
   - utilizzo gratuito dell'area verde denominata Parchetto;
   - autorizzazione all'utilizzo di attrezzature comunali (sedie, tavoli, transenne ecc.);

2. di autorizzare l'erogazione di un contributo economico al Comitato Borgo Taggia di ***€. 500,00*** finalizzato all'organizzazione della Festa del Borgo che verrà imputato al cap. 1511/100 - codice di bilancio 05.02.1 - *"Contributi per organizzazione di eventi nel settore culturale"*, P.U. 1.04.01.04.001, competenza ed esigibilità 2019.

3. di evidenziare che il Comitato Borgo Taggia dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa.

4. di allegare alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale la richiesta e il programma sintetico della festa di Borgo Taggia 2019;

5. di dare atto di quanto segue che gli organizzatori hanno l'obbligo di richiedere e conseguire i necessari permessi, autorizzazioni, nullaosta rilasciati dalle Autorità Competenti in materia igienico sanitaria e di polizia amministrativa (T.U.L.P.S.)

6. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa all'ICA, al Comitato Borgo Taggia e all'Ufficio Tecnico Comunale per la concessione in comodato delle attrezzature, ai Servizi Finanziari per la parte assicurativa R.C. di competenza.

7. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese Sig.ra Ornella Bergoglio.

8. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs 267/2000.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALDI Ugo

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.